

— SISTEMA DI COLLAUDO

Premessi questi concetti di carattere generale, vediamo ora in che cosa consiste e come sarebbe desiderabile fosse effettuato il collaudo delle carte di nuovo rilievo.

È ovvio che il collaudo non significa revisione di *tutto* l'elaborato, altrimenti dovrebbe parlarsi di rifacimento. Pertanto esso si riduce a degli assaggi effettuati qua e là nel territorio di *ciascun* elaborato di campagna, a insindacabile parere del collaudatore, per accertare, sul terreno, l'efficienza dei lavori di campagna — in particolare, determinazione dei punti di appoggio ottenuta a terra o per triangolazione aerea, e ricognizione topografica — e l'esecuzione dei lavori di restituzione, per accertare l'efficienza e fedeltà di questa delicata fase di lavoro.

Non a caso abbiamo detto e sottolineato che il collaudo va esteso a *ciascun* elaborato di campagna, perché questo genere di collaudi non può essere paragonato a quello di una partita di un qualsiasi prodotto industriale eseguito in serie, perché gli operatori che effettuano il rilievo di più elementi, di solito sono parecchi e ciascun elaborato presenta caratteristiche e difficoltà diverse dagli altri; come diversi sono i restitutori e le difficoltà di restituzione, i disegnatori, gli incisori, ecc.

Non si tratta, quindi, di un prodotto standardizzato o lavorato in serie e deve essere soprattutto l'interesse del committente a determinare le clausole che riguardano le modalità di esecuzione del collaudo .

A rigore, infine, occorrerebbe anche un collaudo o revisione generale della carta all'atto delle copie di prova, specie se la carta viene pubblicata a colori.

Qualsiasi collaudo, — normalmente — viene effettuato al termine dell'opera. Per l'allestimento delle carte, però, tale prassi, senza dubbio più comoda per il collaudatore e sostanzialmente meno costosa e più celere, potrebbe, invece, nei casi negativi, tradursi in un maggior onere finanziario per l'imprenditore e comportare deprecabili tempi di arresto al normale ciclo della produzione.

Infatti, nello spiacevole caso che un elaborato esaminato a lavoro ultimato — o peggio, allo stato di copia di prova — venga non accettato al collaudo, imporrebbe correzioni o rifacimenti. I quali, se riguardassero operazioni sul terreno, comporterebbero una lunga sosta in attesa della buona stagione successiva e nuove spese per diarie, viaggi, trasporto di strumenti, nuovo collaudo, copie di prova, ecc.

Inoltre non va perduto di vista che il rifiuto al collaudo di un elaborato ormai già finito — che oltre le suddette incidenze economiche e di tempo rappresenta di per sé stesso un fatto increscioso anche moralmente — potrebbe indurre il collaudatore a delle transazioni che, se comprensibili sul piano umano, non possono essere giustificate sul piano tecnico, perché si risolverebbero a danno della bontà della carta.

Altro è la revisione e il rifacimento della ricognizione o della determinazione dei punti d'appoggio da parte dell'operatore mentre è già sul terreno del rilievo, ed altro è, invece, farlo ritornare sui propri passi dopo un anno, compromettendo anche successive fasi di lavoro già ultimato.

In altre parole, è sempre piú difficile rifiutare un lavoro ultimato anziché un lavoro parziale ancora in atto. Ci sembra, pertanto, che la funzionalità, l'efficienza e l'utilità dei collaudi eseguiti per fasi di lavoro siano indiscutibili.

— MODALITÀ DI COLLAUDO

Il collaudo deve avere lo scopo di accertare la rispondenza degli elaborati alle norme tecniche sancite dal capitolato d'oneri che deve essere allegato a ogni contratto.

Si può, quindi, affermare che l'efficienza di un collaudo è stretta funzione del capitolato d'oneri e perciò riteniamo che debba essere esclusivo interesse del committente di stabilire capitolati d'oneri inequivocabili e precisi, tali da garantire i dovuti requisiti tecnici ai rilievi e alla carta.

Sarebbe superfluo e fuori dal tema attuale indicare quali debbano essere gli elementi di efficienza di un capitolato. Ciascun committente di lavoro saprà trovare da sé la strada giusta.

Tuttavia — a titolo di esempio — riportiamo allegato lo stralcio, limitato agli articoli tecnici, di una bozza di capitolato speciale d'oneri, compilato per una ipotetica Carta Tecnica d'Italia al 10 000. Tale capitolato fa spesso riferimento a Norme che regolano i rilievi dell'Istituto Geografico Militare, in quanto già ben collaudate dall'esperienza.

Riteniamo necessaria, infine, una considerazione, che potrebbe anche servire di risposta ad una interlocuzione che affermi che il capitolato può variare a seconda del tipo di carta che il committente richiede.

Chiunque, ente o privato che sia, è padronissimo di chiedere una carta commisurata alle proprie particolari necessità. E ciò è tanto piú giusto, quanto piú piccolo è il denominatore della carta stessa, quanto piú dettagliato è lo scopo che la carta deve soddisfare e quanto piú piccola sia l'estensione della zona che la carta rappresenta, specie se si tratta di carte tematiche; fermo restando, però, il concetto che il primo requisito di una carta tecnica è la precisione, di qualunque tipo sia la carta; ciò tanto piú, quanto piú piccolo è il suo denominatore.

Ma è nostro parere che quando si tratta di carte al 10 000 e al 5 000 che interessino vaste zone, quali quelle dei comuni, delle provincie o delle regioni, queste carte debbano essere *complete* nel senso topografico e riportare *tutti* i particolari, planimetrici, altimetrici e idrografici, perché si tratta di carte topografiche vere e proprie.

Se si pensa al costo di una simile cartografia — anche se eseguita con parziale rappresentazione dei particolari suddetti — è assurdo pensare che l'ente committente, ripresentandosi altre necessità che richiedono per altre ragioni l'ausilio della carta, per avere la cartografia necessaria alla nuova esigenza, debba ricorrere a rifacimenti che, oltre la spesa, comportano anche un tempo notevole.

Purtroppo, non rappresentiamo un'ipotesi esagerata, ma l'esperienza di casi già verificatisi.